

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-491 del 03/02/2020
Oggetto	Demanio Idrico Terreni - Concessione per occupazione di terreno demaniale del Rio dei Pissarelli in comune di Solignano (PR) - Richiedente Edilselva Srl. - Pratica PR12T0044/19RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-489 del 31/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

--

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e s.m.i;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 11/03/2019 registrata al PG. 2019/38879 del 11/03/2019 con cui il Sig. Rubini Michele, c.f. RBNMHL78S25G337Y residente in Via Verdi 24 nel Comune di Solignano (PR) in qualità di legale rappresentante della Ditta Edilselva srl, P.Iva 01517690341 con sede legale nel Comune di Solignano (PR), ha richiesto rinnovo della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po con Determinazione n° 3493 del 09/04/2013 per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua

Rio dei Pedrelli, F. 73 fronte map.le 7 di mq 435 in Comune di Solignano (PR), ad uso deposito materiale e attrezzature edili e contestuale cambio di titolarità per trasformazione societaria da Edil Selva di Rubini Artemio & C Snc a Edilselva Srl.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 362 del 13/11/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG.2019/177302 del 18/11/2019), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, il rinnovo e il cambio di titolarità della concessione possa essere consentita; e che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie €75,00 euro in data 30/01/2019;
- i pagamenti dei canoni per l'uso pregresso dell'area fino all'anno 2019 compreso;
- l'importo di euro 100,00 in data 27/01/2020, relativo all'integrazione del deposito cauzionale già versato in relazione alla precedente concessione;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1 . di assentire al sig. Sig. Rubini Michele, c.f. RBNMHL78S25G337Y residente in Via Verdi 24 nel Comune di Solignano (PR) il rinnovo e il cambio della titolarità della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po con Determinazione n° 3493 del 09/04/2013 per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio dei Pedrelli di mq 435, catastalmente identificata al fg. n.73 fronte mapp. n. 7 per uso deposito materiale e attrezzatura edile, codice pratica **Sisteb n° PR12T0044/19RN01** rilasciata alla ditta Ditta Edilselva srl, P.Iva 01517690341 con sede legale nel Comune di Solignano (PR) ;
- 2 . di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2024**;
- 3 . Il canone dovuto per l'uso richiesto è stato rideterminato in € 127,89, di cui sono dovuti per l'anno 2019 euro 95,02, pari a 9 mensilità e dando atto che l'annualità 2019 è già stata versata;
- 4 . il canone dovuto per l'uso richiesto è stato rideterminato in € 128,02 per l'annualità 2020, di cui sono dovuti per l'anno 2020 **€ 73,94** come congruaggio di quanto già versato nel 2019;
- 5 . di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/01/2020 (PG. 2020/13154 del 28/01/2020);
- 6 . di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
- 7 . di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250 euro (150,00 euro pagati in data 20/02/2013 e 100 euro pagati in data 27/01/2020);
- 8 . di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero coattivo del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;
- 9 . di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

- 10 . di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
- 11 . di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 12 . di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
- 13 . di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
- 14 . di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Rubini Michele CF RBNMHL78S25G337Y in qualità di rappresentante titolato alla firma della Ditta Edilselva Srl P.Iva 01517690341(cod. Sisteb PR112T0044/19RN01).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua rio dei Pissarelli individuata al foglio 73 fronte mappale 7 del Comune di Solignano (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 435 m² è destinata ad uso deposito materiali e attrezzature edili.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo pari a 128,00 euro entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "STB - Affluenti Po", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 150,00 versato in data 20/02/2013 in

relazione al rilascio della citata concessione Determina n° 3493/2013 del 09/04/2013 è stato integrato fino alla concorrenza di € 250,00 con il versamento di € 100,00. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata dal 10/04/2019 al **31 dicembre 2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese

dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o

intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. . n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2019/177302 del 18/11/2019 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte

integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – AMBITO DI PARMA
RESPONSABILE ING. GABRIELE ALIFRACO

AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE

TIPO ANNO NUMERO
REG. PC / 2019 /
DEL

Riferimento prot. 38879
del 11-03-2019
Sinadoc 8851/2019

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
P.le della Pace 1
43123 PARMA PR
aoopr@cert.arpa.emr.it

Allegati 1

OGGETTO: (2019.650.20.23/215) Comune di Solignano. **Rinnovo Concessione** all'occupazione di area demaniale del rio dei Pissarelli per deposito materiale e attrezzatura edile

Foglio 73 Fronte mapp. 7

Rilascio parere idraulico

(Rif. protocollo n. PC.2019. 54407 del 28-10-2019)

Il Responsabile di Ambito

VISTA la richiesta emarginata relativa "Rinnovo Concessione" all'occupazione di area demaniale del rio dei Pissarelli per deposito materiale e attrezzatura edile in loc. Barulla di Solignano, Foglio 73 Fronte mapp. 7

VISTA la planimetria allegata con evidenziata l'ubicazione dell'area

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai tecnici di questo Servizio in data 12 novembre 2019

per quanto di competenza ed ai soli fini idraulici, esprime parere idraulico favorevole al rinnovo della concessione all'occupazione di area demaniale del rio dei Pissarelli per deposito materiale e attrezzatura edile in loc. Barulla di Solignano, Foglio 73 Fronte mapp. 7, meglio indicata nell'allegato stralcio di planimetria catastale.

1. Per quanto riguarda la sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori e utilizzatori dell'area stessa e degli accessi medesimi;

Strada Garibaldi 75
P. le della Pace 1
43121 Parma

tel.0521-788711 fax 772654
tel. 0521-931750 / 525

Email: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

il richiedente è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del rio dei Pissarelli in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

2. Il presente "Parere" si intende rilasciato nei limiti della disponibilità del Servizio scrivente, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.
3. Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

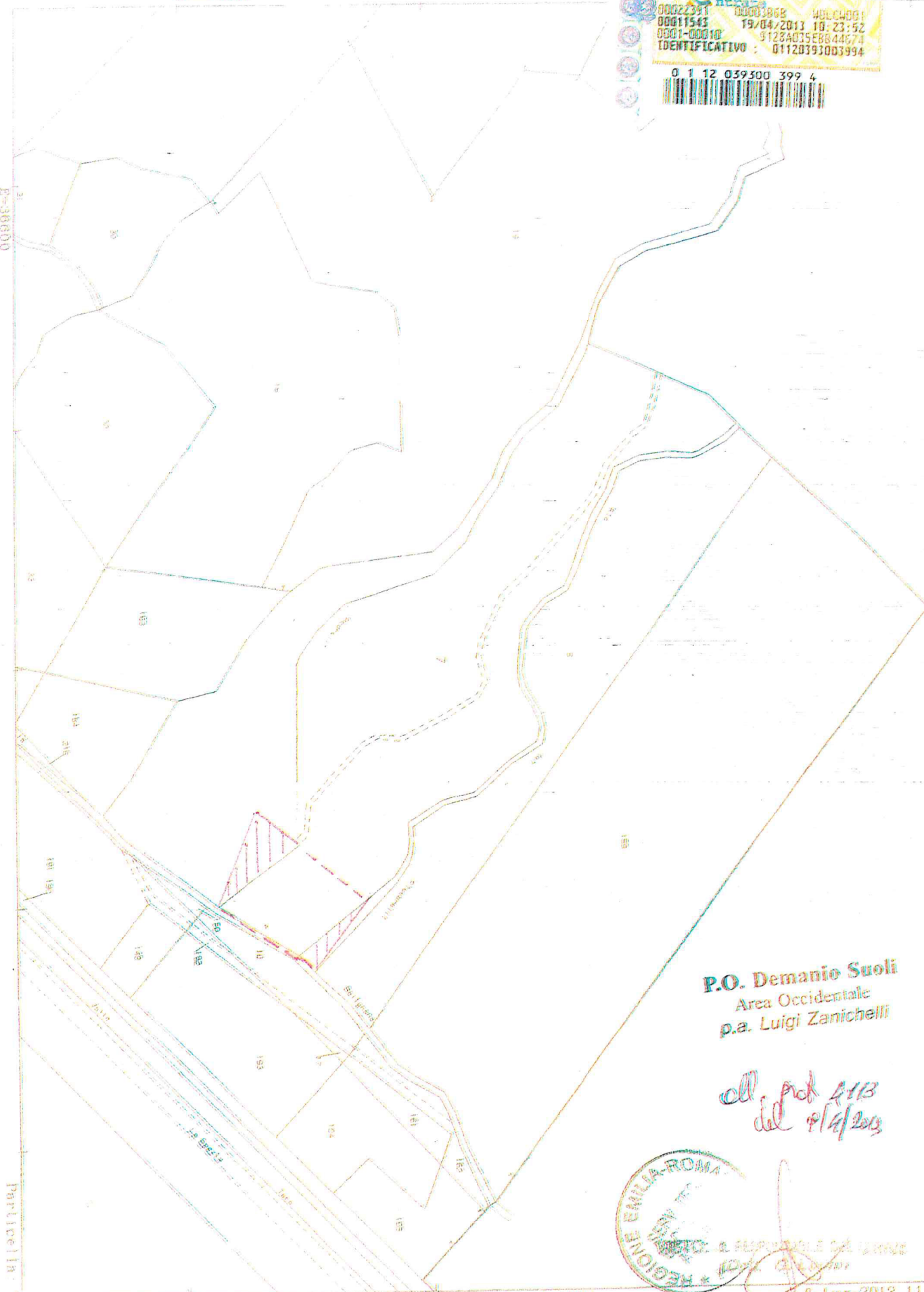
Il Responsabile di Ambito
Dott. Ing. Gabriele Alifraco
(documento firmato digitalmente)

N. 72100

P. 30600



Ufficio Provinciale di PARMA - Direttore DR. PAOLO DI CARO



P.O. Demanio Suoli
Area Occidentale
p.a. Luigi Zanichelli

*coll. prot. 413
del 9/4/2013*

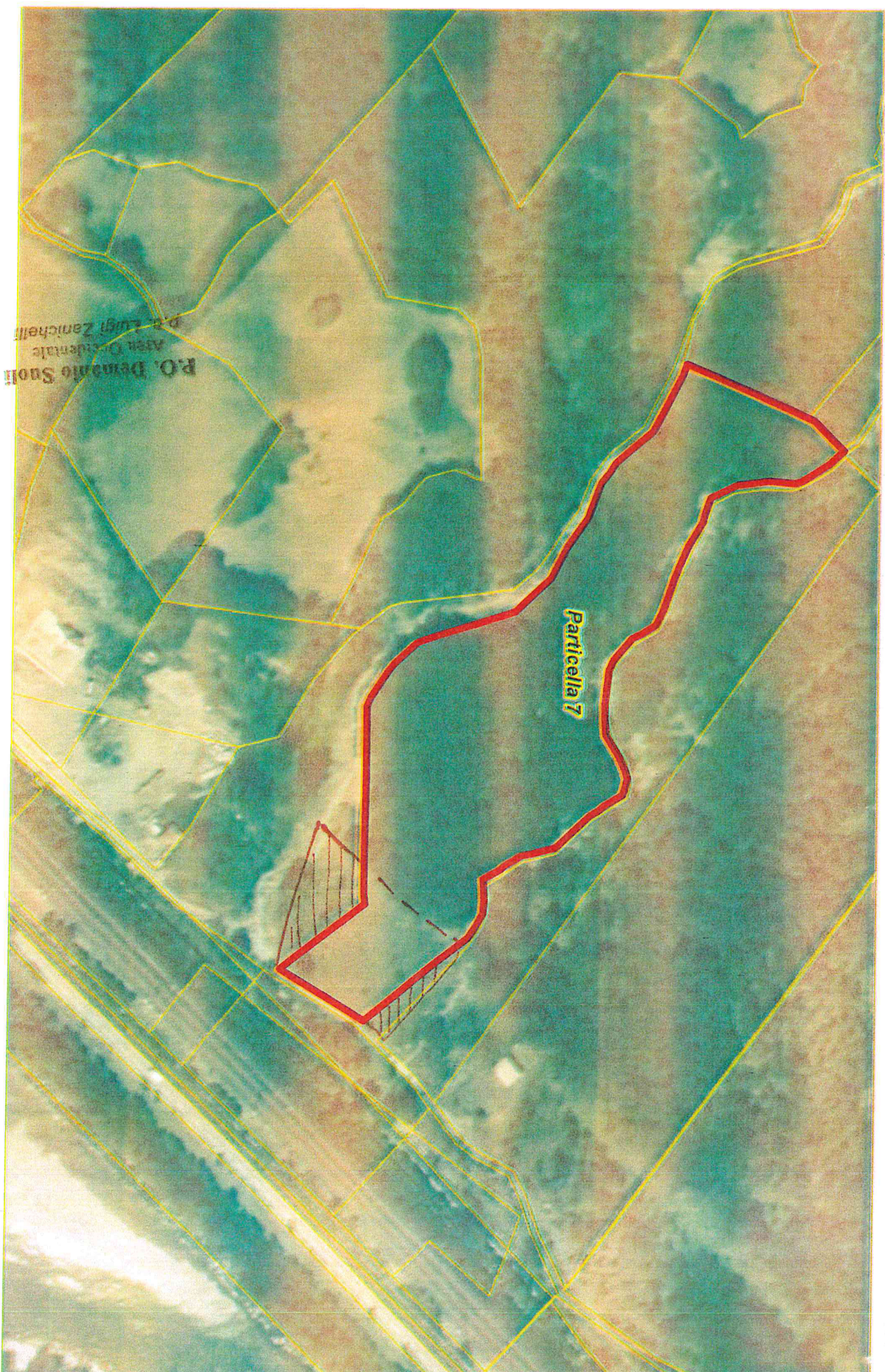


Comune: SOLIGNANO
Foglio: 73

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

6-Lug-2012 11:54
Prot. n. 116880/2012

Per Vi su



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.